

Contenzioso tributario

Processo telematico

Il Decreto introduce l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, secondo le norme tecniche del processo tributario telematico.

| | |
|---|--|
| Redazione degli atti processuali | <p>Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale, salvo casi eccezionali.</p> <p>La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.</p> |
| Udienze a distanza | <p>Per i ricorsi di primo e di secondo grado notificati dal 5 gennaio 2024, i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia tributaria possono partecipare da remoto alle udienze.</p> <p>L'udienza a distanza può essere chiesta da una sola delle parti con il ricorso o con atto da notificare alle altre parti e depositare in segreteria nei 10 giorni liberi prima dell'udienza (occorre depositare anche la prova della notifica). Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.</p> <p>Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.</p> |
| RIFORMA FISCALE tel: 02.58370267/308 / email: fisc@assolombarda.it Modifiche al processo telematico | 1 di 2 |
| Violazione delle norme in materia di processo telematico | <p>Per i ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2 settembre 2024, le violazioni delle norme in tema di telematica non invalidano il deposito. Il giudice, infatti,</p> |

